
AREE PER ATTREZZATURE DELL'ISTRUZIONE
- SIMBOLO "A.S." -
(ARTT.16 e 35 - Norme Tecniche di Attuazione - All. 2 al P.R.G.)

Nelle aree A.S. è consentita, sia a soggetti pubblici che privati, esclusivamente la costruzione degli edifici scolastici per vari gradi secondo le disposizioni del D.M. 18.12.1975 e successive modifiche ed integrazioni e delle leggi speciali regolanti la materia.

Il tipo di edificio scolastico viene indicato dai simboli grafici riportati in legenda (Tavola n. 3) relativamente a:

- asilo nido, scuola materna
- scuola elementare dell'obbligo
- scuola media dell'obbligo
- scuola secondaria superiore

L'edificazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) L'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare $2,00 \text{ m}^3/\text{m}^2$; sono ammesse deroghe a tale indice solo se la realizzazione avviene a cura di Enti Pubblici in relazione a motivate esigenze di carattere funzionale;
- 2) Il rapporto di copertura non può superare il valore di $1/2$;
- 3) La distanza tra i fabbricati, sia che insistano sullo stesso lotto che su lotti di proprietà diversa, non può essere inferiore a $10,00 \text{ m.}$;
- 4) La distanza dei fabbricati dai confini del lotto non può essere inferiore a $7,50 \text{ m.}$;
- 5) L'arretramento dall'allineamento stradale non può essere inferiore a $10,00 \text{ m.}$;
- 6) I parcheggi devono essere dimensionati in misura non inferiore a quella stabilita dalle norme regolamentari per ciascun tipo di attrezzatura e, comunque, non inferiore ad 1 m^2 per ogni 10 m^3 di costruzione. Quando la realizzazione avviene a cura di Enti Pubblici, le aree destinate a parcheggio dal P.R.G. in diretta contiguità con il lotto possono essere computate per non oltre $1/3$ della loro entità a congruaggio delle aree a parcheggio da asservire all'attrezzatura scolastica, in modo che quest'ultima abbia una maggiore dotazione di verde.

Nelle aree con previsione di utilizzazione pubblica, nelle more della realizzazione degli interventi è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, nonché la fruizione agricola e vivaistica. Nelle aree libere da vegetazione può essere consentita la realizzazione provvisoria di depositi previa autorizzazione temporanea che specificherà le opere che dovranno essere eseguite.